



Comune di Canneto sull'Oglio

(Provincia di Mantova)

**ORIGINALE
DELIBERAZIONE N. 8**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

adunanza Ordinaria Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTATO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventuno** del mese di **marzo** alle ore 20:30 nella SALA CONSILIARE, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla Legge, vennero oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Raffaella Zecchina	Sindaco	Presente
Ennio Rossi	Consigliere	Presente
Pierino Cervi	Consigliere	Assente
Pier Paolo Appiani	Consigliere	Presente
Alessia Gilberti	Consigliere	Presente
Diego Redini	Consigliere	Presente
Giampietro Barozzi	Consigliere	Presente
Angelo Zecchina	Consigliere	Presente
Luciana Nicoli	Consigliere	Presente
Gianluca Bottarelli	Consigliere	Presente
Gianni Arrigoni	Consigliere	Presente
Nicolo' Ficichia	Consigliere	Presente
Massimo Arienti	Consigliere	Presente

Consiglieri presenti n. 12

Consiglieri assenti n. 1

Partecipano alla seduta:

VACANTE in qualità di assessore esterno A
Alberini Barbara in qualità di assessore esterno A
Facconi Attilio in qualità di assessore esterno P

Partecipa all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE **Candela Sabina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco **Zecchina Raffaella** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2017

**VISTA LA SEGUENTE
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:**

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza *entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il comma 11 dell'art. 5 del D.L. 30.12.2016, n. 244 che stabilisce il differimento al 31.03.2017 dell'approvazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017;

VISTA la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) che, al comma 679 dell'articolo unico, conferma per l'anno 2015 la c.d. 'clausola di salvaguardia' prevista dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014), che prevedeva quanto segue:

- la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- l'aliquota massima del TASI non può superare il 2,5 per mille, salvo un ulteriore aumento dello 0,8 per mille a condizione di finanziare, relativamente alle abitazioni principale e alle unità immobiliari ad esse equiparate, detrazioni di imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico d'imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili;

RICHIAMATO il comma 42 dell'articolo unico della legge n. 232 dell'11.12.2016 (legge di stabilità 2017) che proroga al 2017 la sospensione dell'aumento delle aliquote dei tributi già prevista per il 2016 confermando l'eccezione della TARI. ("Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015...");

CONSIDERATO che con il presente provvedimento si intendono approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 mentre si rinvia ad altro provvedimento per l'approvazione delle tariffe e scadenze relativamente alla TARI;

RICHIAMATE:

- la delibera di consiglio comunale n. 15 del 26.04.2016 di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2016;
- la delibera di consiglio comunale n. 16 del 26.04.2016 di approvazione delle modifiche al Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

1. IMU

RICHIAMATA la normativa in materia di IMU e in particolare:

- l'art. 1, comma 703, della L. 147/2013 il quale stabilisce comunque che "l'entrata in vigore della IUC lascia salva la disciplina dell'IMU";
- gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

- l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;
- tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 di cui al punto precedente;
- l'art. 1, comma 380, della L. 228/2012, come modificato dall'art. 1, comma 729, della L. 147/2013, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2013: è soppressa la quota di riserva statale di cui all'art. 13, comma 11, del D.L. 201/2011; è riservato allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, fatta eccezione per gli immobili posseduti dai Comuni e che insistono sul rispettivo territorio; i Comuni possono aumentare fino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76% per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D;
- i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013 che hanno avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;
- i commi da 707 a 721 della legge 147/2013 che hanno stabilito, con decorrenza dal 01/01/2014: -l'esclusione dall'Imposta dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, purché non classificata nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9; - l'esclusione dal tributo altresì delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008; - della casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - dell'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall' articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 , dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; - l'eliminazione della maggiorazione della detrazione prevista per l'abitazione principale nel caso di figli di età inferiore a 26 anni dimoranti e residenti nell'abitazione principale del possessore e la conferma della detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 per le abitazioni destinate ad abitazione principale classate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9;
- il comma 708 della legge 147/2013 che ha stabilito che a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
- l'art. 2 del D.L. 31/08/2013, n. 102, il quale stabilisce, con decorrenza dal 01/01/2014, l'esenzione dal tributo per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- l'art. 9 bis del D.L. 47/2014 il quale, innovando il comma 2 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, ha stabilito che a partire dall'anno 2015 e' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
- la L.208/2015 del 28.12.2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, riguardanti:
 - art.1 comma 10: IMU su immobili concessi in comodato gratuito;
 - art.1 comma 13: IMU Terreni agricoli - esenzione per i terreni:
 - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - c) a immutabile destinazione agrosilvo- pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
 - art. 1 comma 15: Esenzione IMU estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
 - art. 1 comma 16 : Esenzione IMU concessa alla casa assegnata al coniuge dopo la separazione legale;
 - art. 1 comma 21-22-23: Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E;
 - art. 1 comma 53 : Riduzione del 75% della base imponibile IMU per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- **RILEVATO** che, con le aliquote 2017, l'entrata stimata per l'IMU 2017 è pari a 539.000,00 € al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale pari ad € 233.715,66;

2. TASI

RICHIAMATA la normativa in materia di TASI e in particolare:

- il comma 639 dell'art. 1 della L. 147/2013, che ha istituito nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale il nuovo tributo per i servizi indivisibili dei comuni (TASI);
- l'art. 1, comma 669 della L. 147/2013 come modificato dall'art. 1 del D.L. 16/2014 per cui il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- l'art. 1, comma 683, della L. 2013/147 dispone che il consiglio comunale deve approvare le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 potendole differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione;
- il comma 676 della L. 147/2013 prevede:"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";
- il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 (nel testo risultante dalle modifiche intervenute a seguito della conversione in legge del D.L. 16/2014 e dall'articolo unico comma 679 della L. 190/2014), prevede che il Comune ha la facoltà di determinare le aliquote della TASI rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non puo' eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 , detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011 ;

- il comma 678 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo";
- il comma 681 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone: "Nel caso in cui l'unità immobiliare e' occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare";
- il comma 682 dell'art. 1 della L. 147/2013 dispone: "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI e' diretta";
- la L.208/2015 del 28.12.2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016), pubblicata in G.U. il 30/12/2015, che detta disposizioni vigenti a decorrere dal 1 gennaio 2016, riguardanti:
 - art. 1 comma 14 - TASI abitazione principale per i proprietari e la quota per gli occupanti: viene esclusa ad eccezione delle abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9);
 - art. 1 comma 14 lettera d) - TASI altre abitazioni in caso di locazione : «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
 - art. 1 comma 14 lettera c) - TASI Immobili Merce: viene definito un valore di riferimento per la TASI sugli immobili merce (purché non venduti o locati) con aliquota all'1 per mille con facoltà per il Comune di azzerarla o aumentarla fino al 2,5 per mille.
 - art. 1 comma 14 - TASI per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75 per cento;
 - art. 1 comma 21-22-23: Esclusione dei macchinari cosiddetti "imbullonati" dalla determinazione diretta delle rendite catastali del Gruppo D ed E;

RICHIAMATO il Titolo 3 - art. 2 del Regolamento IUC – DISCIPLINA DELLA TASI, che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30 % a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa;

DATTO ATTO che, in base a quanto previsto dal TITOLO 3 - articolo 8 del vigente Regolamento IUC – Disciplina della TASI, i servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI sono di seguito riportati accanto alla relativa spesa:

	SERVIZIO	COSTI
1	manutenzione del cimitero	55.950,00
2	manutenzione del verde pubblico	36.000,00
3	illuminazione pubblica	85.000,00
4	servizio di polizia locale	86.465,00
5	servizio anagrafe	70.480,00
6	servizio di protezione civile	5.100,00
7	servizio biblioteca	40.825,00
COSTO TOTALE DEI SERVIZI INDIVISIBILI 2017		379.820,00

RILEVATO che, con le aliquote 2017, l'entrata stimata per il TASI 2017 di € 121.000,00 sommata alla quota ristorata dallo Stato nel 2016 per il tramite del fondo di solidarietà di € 171.331,00 per totali 292.331,00 € garantisce una copertura del 76,97 % dei costi previsti totali dei servizi indivisibili sopra richiamati;

VERIFICATO che, con le aliquote IMU e TASI 2015/2016/2017 è stata rispettata la clausola di salvaguardia di cui all'articolo unico, comma 679 della la legge 23.12.2014, n. 190 (legge di stabilità 2015);

RITENUTO di confermare per il 2017 le aliquote dell'anno 2016 che comportano un entrata stimata di:

- IMU: 539.000,00 €, al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale pari ad € 233.715,66;
- TASI: 121.000,00 €

POSTO che il Comune di Canneto sull'Oglio non è in grado, per mancanza di risorse di personale di inviare ai contribuenti i bollettini TASI 2017 e che intende comunque agevolare i conteggi TASI mediante la fornitura di un

software di calcolo gratuito disponibile sul sito internet del Comune di Canneto sull'Oglio, nella pagina principale, che consente la stampa del modello di pagamento dopo aver inserito i dati anagrafici e le rendite degli immobili;

VISTI:

- a) l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 10, comma 4, lettera b, del D.L. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. 64/2013, il quale stabilisce che: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le **deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica**, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;
- b) la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 4033/2014 del 28/02/2014, la quale stabilisce *le modalità per la trasmissione telematica*, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti dell'imposta unica comunale;
- c) la legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 10 "All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «**termine perentorio del 14 ottobre**», che inserisce, anticipandolo, **il termine perentorio per la trasmissione delle delibere che fissano le aliquote IMU**;
- d) la legge 28 dicembre 2015, n. 208 al comma 14 "All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e) al comma 688, le parole: «21 ottobre » sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre», che inserisce, anticipandolo, **il termine perentorio per la trasmissione delle delibere che fissano le aliquote TASI**;

ACCERTATO la propria competenza a deliberare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettere b) e f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO di provvedere in merito;

DELIBERA

1. **DI CONSIDERARE** le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI CONFERMARE** le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) nonché le aliquote del Tributo per i servizi indivisibile (TASI) per l'anno 2017 pari al 2016 nelle misure stabilite nella tabella allegata (Allegato1) facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
3. **DI DARE ATTO** di aver rispettato le previsioni del comma 42 dell'articolo unico della legge n. 232 dell'11.12.2016 (legge di stabilità 2017) che proroga al 2017 la sospensione dell'aumento delle aliquote dei tributi già prevista per il 2016 (divieto di aumento, rispetto al 2015, delle aliquote dei tributi attribuiti agli enti locali da leggi dello Stato) e quindi delle aliquote IMU e TASI;
4. **DI STIMARE** in € 539.000,00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2017 derivante dalle aliquote confermate al netto della quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale pari ad € 233.715,66 e in € 121.000,00 il gettito complessivo del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017 derivante dalle aliquote sopra confermate;
5. **DI PREVEDERE** nel bilancio di previsione 2017 al capitolo 1013 1.01.01.06.001 "IMU" l'importo di € 539.000,00 e al capitolo 1016 codice di bilancio 1.01.01.76.001 "TASI" l'importo di € 121.000,00;
6. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it perentoriamente entro il 14 ottobre 2016 come previsto dai commi 10 e 14 dell'articolo 1 della legge 208 del 28 dicembre 2015.

Allegati: Tabella

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Testo Unico n. 267 del 18 agosto 2000:

- *favorevole di regolarità tecnica*, espresso da Antonella Burato in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Entrate, Affari generali, Istruzione, Cultura e C.E.D.";

- favorevole di regolarità contabile, espresso da Maria Pia Caterina Arienti in qualità di Responsabile di Servizio dell'Area "Bilancio, Contabilità e Personale";

SENTITA la relazione del **Sindaco** che dà atto dell'obbligo di deliberare le tariffe entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione (31 marzo). Da atto che trattasi di una conferma, anche perché per legge non possono essere aumentate;

SEGUE l'intervento del **Consigliere Ficicchia**, il quale preannuncia il voto contrario, perché non è d'accordo che deve adeguarsi a scelte che vengono dall'alto;

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Ficicchia) e n. 3 astenuti (Bottarelli, Arrigoni e Arienti) espressi nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti;

DELIBERA

Di approvare la sopraestesa proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti n. 8 favorevoli, n. 1 contrario (Ficicchia) e n. 3 astenuti (Bottarelli, Arrigoni e Arienti) espressi nelle forme di legge da n. 12 Consiglieri presenti;

DICHIARA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testi Unico n. 267 del 18 agosto 2000.

Fattispecie	Aliquota IMU (per mille)	Aliquota TASI per mille
Abitazione principale (categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7)* e una pertinenza (per ciascuna categoria catastale C/6, C/2, C/7) possedute da titolari di diritto reale sull'immobile aventi in essa la residenza e l'abitazione principale <i>*comprese le abitazioni (e una pertinenza) assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali"</i>	esclusa	esclusa
Abitazione principale (categorie catastali A1/A8/A9)* e una pertinenza (per ciascuna categoria catastale C/6, C/2, C/7) di residenti titolari di diritto reale sull'immobile <i>*comprese le abitazioni (e una pertinenza) assimilate "per legge" e per "regolamento alle abitazioni principali"</i>	5,5 detrazione 200,00 €	0,5
Altri immobili (categoria catastale A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e una pertinenza (per ciascuna categoria catastale C/6, C/2, C/7) occupati o detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale, aventi la residenza e l'abitazione principale	7,6	Occupante (30%) esclusa
		Possessore (70%) 1,6
Altri immobili occupati (categorie catastali A1/A8/A9) e una pertinenza (per ciascuna categoria catastale C/6, C/2, C/7) detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale , aventi la residenza e l'abitazione principale	7,6	Occupante (30%) esclusa
		Possessore (70%) 0,5
Altri immobili di titolari di diritto reale sull'immobile	7,6	0,7
Altri immobili occupati o detenuti da soggetti diversi dal titolare del diritto reale	7,6	0,7 (nota)
Aree fabbricabili	7,6	0,7
Terreni agricoli (<i>esclusi i terreni di proprietà e condotti da coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali con iscrizione previdenza agricola</i>)	7,6	esclusa
Fabbricati rurali ad uso strumentale	esenti	0,7

(nota) il titolare del diritto reale e l'occupante partecipano alla stessa aliquota nella misura rispettivamente del 70% e del 30%.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
Zecchina Raffaella

IL SEGRETARIO COMUNALE
Candela Sabina

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

Il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line in data **12-04-2017** e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs 18/08/2000 n. 267, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, la presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione senza opposizioni, è divenuta esecutiva in data **22-04-2017**.

Canneto sull'Oglio, 23-04-2017

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Barcellari Nicla

PARERI

(Art. 49, D.Lgs 18/08/2000, n. 267)

Favorevole
di Regolarità TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Burato Antonella

Favorevole
di Regolarità CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arienti Maria Pia
